

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

Presidenza del Presidente
LAMI STARNUTI

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello** » (1487), d'iniziativa del deputato Breganze, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione generale sul disegno di legge.

Il senatore Ajroldi dichiara di non essere pregiudizialmente contrario al provvedimento, ma precisa che il suo atteggiamento è condizionato dai chiarimenti che potranno essere dati in ordine a talune questioni di fondamentale importanza. L'oratore sostiene poi che la questione pregiudiziale da taluni preannunciata, e fondata sull'asserita illegittimità costituzionale dell'attuale disegno di legge — in relazione alla VII disposizione transitoria e finale ed all'articolo 105 della Costituzione — non è a suo avviso accettabile, poichè la norma VII ha esclusivamente un contenuto di carattere conservativo. Afferma quindi l'assoluta necessità di salvaguardare in ogni modo i poteri che la Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della Magistra-

tura in ordine alle « promozioni » dei magistrati (a suo avviso, sarebbe opportuno reinserire questa espressione nel testo del disegno di legge); di mantenere seri sistemi di selezione fra i magistrati, per evitare ogni possibilità di « appiattimento » nell'ambito di una carriera così importante; e, infine, di chiarire nella maniera più precisa possibile la distinzione tra il « parere » espresso dal Consiglio giudiziario in ordine alla promozione del magistrato e la « valutazione » che di tale parere compie il Consiglio superiore della magistratura. Il senatore Ajroldi conclude il suo intervento rilevando che sarebbe stato preferibile, anzichè discutere il presente disegno di legge, esaminare il progetto del nuovo ordinamento giudiziario, che è attualmente in corso di elaborazione.

Dopo brevi interventi del ministro Reale, del senatore Venturi (favorevole all'approvazione senza emendamenti del disegno di legge, che a suo avviso elimina gli inconvenienti derivanti dall'attuale sistema di promozione dei magistrati) e del senatore Rendina, prende la parola il senatore Monni. Ricollegandosi anche all'intervento del senatore Ajroldi ed alle opinioni già manifestate in precedenti discussioni sull'argomento, l'oratore sostiene che il provvedimento in esame è viziato da illegittimità costituzionale, in forza della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo la quale « fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente ». A giudizio del senatore

Monni, il disegno di legge viola tale disposizione poichè modifica l'ordinamento vigente senza che sia stato emanato il nuovo ordinamento giudiziario. Si sono avute in passato leggi che hanno apportato modificazioni all'attuale ordinamento giudiziario, ma ciò non significa, secondo l'oratore, che non si possa e non si debba ora sollevare la questione di legittimità costituzionale. Violando la disposizione VII, prosegue l'oratore, si viola anche l'articolo 105 della Costituzione, poichè tale articolo non attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura la facoltà di « nomina » dei magistrati. Secondo il senatore Monni, il concetto di « nomina » si riferisce esclusivamente all'ingresso dei magistrati in carriera e le successive progressioni costituiscono « promozioni », mentre l'articolo 1 del disegno di legge parla di « nomina » da parte del Consiglio superiore. L'oratore si dichiara poi d'accordo nel merito con le osservazioni del senatore Ajroldi ed afferma che — qualora l'eccezione sollevata venisse respinta — sarebbe necessario, tra l'altro, modificare il titolo del disegno di legge; egli si riserverebbe di presentare in Aula proposte di emendamenti.

Prende quindi la parola il ministro Reale. Egli precisa che tratterà soprattutto la questione di legittimità costituzionale in ordine alla VII disposizione transitoria; a tale proposito, riconosce che l'approvazione, avvenuta in passato, di leggi modificative dell'ordinamento giudiziario non impedisce che si ponga oggi la questione di legittimità; aggiunge tuttavia che le approvazioni ricordate dimostrano che la questione stessa, lungi dal non essere stata sollevata, è stata risolta in senso negativo. Il Ministro guardasigilli sostiene poi che la disposizione VII ha carattere conservativo e non può significare che l'ordinamento giudiziario non possa essere modificato parzialmente. Pertanto — a suo avviso — l'eccezione di incostituzionalità è infondata. Circa poi l'impiego, nel disegno di legge, della espressione « nomina » in luogo della espressione « promozione », il Ministro sostiene che si tratta di una questione formale e non sostanziale, frutto di un compromesso lesicale tra i vari orientamenti che si sono manifestati nell'altro ramo del Parlamento.

Il rappresentante del Governo conclude il suo ampio intervento chiedendo alla Commissione di accogliere il disegno di legge, il quale a suo avviso potrà contribuire a ristabilire un clima di concordia e di serenità nella categoria dei magistrati.

Contro la questione pregiudiziale sollevata dal senatore Monni prendono la parola il senatore Pafundi (il quale ribadisce il carattere conservativo della disposizione VII) e il senatore Rendina. Quest'ultimo, dopo essersi dichiarato d'accordo con il ministro Reale, afferma che solo una interpretazione puramente letterale, la quale non consideri la *ratio* della disposizione contenuta nella disposizione VII, può consentire il dubbio manifestato dal senatore Monni. In realtà, invece, tale norma tendeva esclusivamente alla difesa dell'ordinamento giudiziario vigente, che altrimenti sarebbe stato praticamente abrogato *de jure* dall'entrata in vigore della Costituzione, creando così un vuoto giuridico non rapidamente colmabile. Pertanto, conclude il senatore Rendina, tutto ciò che tende ad adeguare alla Costituzione il vecchio ordinamento giudiziario, sia pure con modificazioni parziali, si muove proprio nella direzione voluta dalla disposizione VII e non fa quindi che favorire la regolarità costituzionale: per queste ragioni, secondo l'oratore, non si può parlare di illegittimità costituzionale.

A favore della questione pregiudiziale sollevata dal senatore Monni parla invece il senatore Tessitori, il quale, tra l'altro, sostiene che la natura e la finalità della disposizione VII non costituiscono elementi decisivi per la deliberazione sulla questione pregiudiziale.

Il senatore Berlingieri, relatore sul disegno di legge, si pronuncia anzitutto in senso contrario alla questione pregiudiziale, difendendo ampiamente la legittimità costituzionale delle norme contenute nel provvedimento; dopo essersi dichiarato favorevole nel merito alle varie disposizioni, l'oratore conclude formulando l'augurio che il disegno di legge venga rapidamente approvato.

Dopo brevi interventi dei senatori Ajroldi, Monni, Giuseppe Magliano ed Alessi, viene posta ai voti e respinta la questione pregiudiziale proposta dal senatore Monni.

Il seguito della discussione del provvedimento è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Condono di sanzioni disciplinari** » (1608-Urgenza).
(Parere alla 1ª Commissione).

Il senatore Pafundi, designato estensore del parere, propone di trasmettere alla Commissione di merito un avviso in via di massima favorevole.

Dopo brevi interventi del senatore Gramigna e del presidente Lami Starnuti, la Commissione accoglie la proposta del senatore Pafundi.

La seduta termina alle ore 12,50.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e Braccesi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Gigliotti lamenta i successivi rinvii della discussione dei disegni di legge per il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il presidente Bertone assicura che la discussione di tali provvedimenti sarà ripresa nella prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967** » (1631), d'iniziativa del deputato Dosi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Martinelli, illustra le finalità del provvedimento, il quale si propone di adeguare la quota di profitti delle Casse di risparmio da destinare ai fini di

beneficenza e di pubblica utilità alle mutate condizioni del credito, che rendono necessario un diverso rapporto tra massa di rispetto ed ammontare dei depositi. La nuova situazione, infatti, aveva indotto gli istituti a destinare agli scopi suaccennati una parte degli utili calcolata non sui profitti risultanti dal bilancio, ma su un importo maggiore; tale prassi è stata ritenuta non corretta dall'Istituto di vigilanza e dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. L'oratore conclude osservando che il provvedimento tende appunto ad evitare la necessità di ricorrere ad una prassi scorretta; si pronuncia, pertanto, in senso favorevole alla sua approvazione.

Il senatore Salerni chiede chiarimenti sulle garanzie fornite dalle Casse di risparmio circa i criteri che regolano le erogazioni a fini di beneficenza, soprattutto sotto il profilo dell'assenza di discriminazioni.

Il senatore Bertoli osserva che l'articolo unico del disegno di legge comprende norme eterogenee rispetto alla finalità principale, tra cui quella dell'ultimo comma, che abroga una disposizione del testo unico 25 aprile 1929, n. 967. L'oratore lamenta successivamente che le Casse di risparmio possano disporre di utili non risultanti chiaramente dal bilancio.

Dopo un breve intervento del senatore Ferreri, che rileva una contraddizione tra il primo ed il terzo comma dell'articolo unico, il senatore Fortunati osserva che sarebbe più logico modificare il rapporto tra massa di rispetto e depositi, anzichè operare sulla proporzione tra utili destinati alla beneficenza e utili destinati a garantire i risparmiatori.

Il senatore Trabucchi si associa a questa considerazione, aggiungendo che occorrerebbe provvedere ad una organica revisione della legislazione sul credito; conclude, tuttavia, dichiarandosi favorevole al provvedimento.

Il senatore Artom manifesta anch'egli avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge, facendo osservare al senatore Salerni che l'assenza di discriminazioni nelle erogazioni delle Casse di risparmio può essere assicurata dal fatto che in tale attività gli istituti sono soggetti al controllo della pubblica opinione.

Il senatore Salerni, collegandosi ad una osservazione del senatore Bertoli, nota che l'abrogazione della norma del testo unico n. 967, prevista dall'ultimo comma, dà luogo a perplessità, in quanto verrebbe ad annullare un contributo a favore dell'ONMI.

Il relatore Martinelli replica quindi ai diversi oratori, soffermandosi in particolare sul problema concernente la chiarezza dei bilanci delle Casse di risparmio, per i quali sussistono ragioni oggettive di riservatezza e di cautela nella valutazione dei cespiti. L'oratore conclude chiedendo un breve rinvio, che consenta di accertare la portata dell'osservazione concernente l'ultimo comma dell'articolo unico, cioè l'ammontare del contributo all'ONMI che verrebbe soppresso.

Il sottosegretario Agrimi, associandosi a tutte le considerazioni svolte dal relatore, esprime il favore del Governo al disegno di legge, che viene a sanare una situazione ritenuta scorretta dall'Istituto di vigilanza; assicura poi che si farà carico di accertare il punto rimasto in sospeso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro** » (1274), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il senatore Bonacina chiede se il Governo mantenga la propria contrarietà alle proposte di modificazione da lui avanzate nella precedente seduta: si sofferma in particolare sulla questione delle gestioni fuori bilancio. L'oratore conclude osservando che, a suo avviso, il Governo dovrebbe farsi carico di predisporre emendamenti nella linea che è stata suggerita, stante la complessità della materia.

Il sottosegretario Agrimi conferma le perplessità sulla soluzione prospettata dal senatore Bonacina, mentre il senatore Martinelli ritiene che il disegno di legge dovrebbe essere modificato in modo da rispondere a tre esigenze fondamentali: obbligare enti ed amministrazioni a collocare presso il Tesoro le disponibilità inutilizzate, stabilire sanzioni a garanzia di tale obbligo e, gradualmente, eliminare la corresponsione di interessi sulle somme depositate presso il Tesoro.

Dopo brevi interventi del presidente Bertone e del senatore Fortunati, entrambi favorevoli alla linea suggerita nella precedente seduta dal senatore Bonacina, prende la parola il senatore Lo Giudice. L'oratore osserva che la materia è troppo importante perchè il Governo possa esimersi dal seguire la Commissione nella ricerca di un riassetto organico della materia; egli ritiene che la soluzione migliore sia quella di concedere immediatamente agli enti i contributi ad essi spettanti secondo le singole norme sostanziali, prevedendo, nel contempo, l'istituzione di conti presso il Tesoro, senza obbligo per quest'ultimo di pagare gli interessi sulle somme conseguite.

Il senatore Bertoli chiede quindi che si riesamini anche il meccanismo proposto nell'articolo 4.

Il sottosegretario Agrimi dichiara di aderire ai suggerimenti maturati nel corso della discussione e si riserva di presentare proposte di modificazioni che vi corrispondano.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Maria Badaloni.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970** » (1543).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Essendo stata esaurita nella seduta precedente la discussione generale, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 si svolge un'ampia discussione. Il senatore Perna, richiamandosi alla proposta formulata dal senatore Roma-

no nel corso della discussione generale (e non accolta dalla Commissione) di destinare gli stanziamenti previsti dal disegno di legge alla sola scuola dell'obbligo, presenta a nome del suo Gruppo una nuova proposta, tendente almeno a limitare la portata del disegno di legge a quei settori della scuola per i quali non sono stati già presentati provvedimenti di riforma, escludendo perciò, da un lato, la scuola materna e dall'altro l'istruzione universitaria, per cui il Governo ha già presentato al Parlamento progetti di riforma. In tal senso il senatore Perna presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, precisando che esso tende appunto a chiarire che il provvedimento è destinato soltanto al normale incremento quantitativo della scuola.

Il senatore Donati si dichiara contrario all'emendamento proposto dal senatore Perna: egli ritiene che possa essere giustificato lo stralcio delle norme relative alla scuola materna, ma giudica inaccettabile quello delle norme concernenti l'università, che ha necessità urgenti sul piano finanziario. Dal canto suo, prospetta l'opportunità che nel secondo comma dell'articolo 1 sia prevista la possibilità di trasferire da un capitolo all'altro gli stanziamenti contemplati nel provvedimento.

Dopo un breve intervento del senatore Moneti, che esprime le sue riserve sull'emendamento suggerito dal senatore Donati, prende la parola il senatore Granata per chiarire ulteriormente la portata dell'emendamento presentato dal senatore Perna e presentare, come articolo 1-bis, un altro emendamento. Quest'ultimo prevede stanziamenti per i due anni 1966 e 1967 per il trasporto degli alunni, le borse di studio, le dotazioni tecnico-scientifiche, l'aggiornamento culturale degli insegnanti e le classi differenziali. Anche questo emendamento, come il presentatore sottolinea, tende a chiarire che il disegno di legge in esame non incide sui problemi della riforma e si limita a far fronte alle normali esigenze di sviluppo della scuola.

Il senatore Trimarchi, in un ampio intervento, formula numerose osservazioni critiche sull'impostazione del disegno di legge: in particolare contesta che il provvedimento abbia carattere di legge sostanziale, dato

che in esso non è precisato il numero dei nuovi posti di ruolo da istituire nei singoli settori dell'istruzione.

Il Presidente, in relazione alle osservazioni formulate dal senatore Trimarchi, dà lettura del parere della 5ª Commissione (che ha espresso avviso favorevole, pur chiedendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 39).

Il senatore Bellisario dichiara di consentire, in linea teorica, con la tesi espressa dall'opposizione comunista, che il disegno di legge non debba cioè in alcun modo essere predeterminante nei confronti della riforma della scuola; in concreto, tuttavia, ritiene che il provvedimento, così come è stato presentato dal Governo, non pregiudichi le linee della futura riforma.

Il senatore Morabito si dichiara favorevole allo stralcio della parte relativa alla scuola materna, non invece allo stralcio delle norme sull'istruzione superiore.

Dopo un intervento del senatore Piovano, che replica agli argomenti addotti dal senatore Bellisario, prende la parola il relatore Spigaroli: richiamandosi alle considerazioni già ampiamente svolte nel corso della discussione generale, egli esprime il suo avviso contrario agli emendamenti proposti dal Gruppo comunista.

Il ministro Gui conferma che il disegno di legge non predetermina in alcun modo le linee della riforma e che i progetti di tale riforma, nella misura in cui comporteranno ulteriori stanziamenti, indicheranno nuove fonti di copertura. Il disegno di legge in esame tende a garantire il mantenimento del livello che la scuola italiana ha raggiunto e ad assicurare la possibilità di un'ulteriore crescita. Il Ministro osserva altresì che, sulla base dell'esperienza fatta per la scuola media, si può ritenere che le esigenze finanziarie della riforma non si discosteranno molto da quelle del normale sviluppo e richiederanno solo qualche spostamento di stanziamenti, che sarà possibile con ulteriori provvedimenti. Concludendo si dichiara contrario agli emendamenti proposti dal Gruppo comunista. Ritiene che la proposta del senatore Donati vada esaminata quando sarà discusso l'articolo 39; ritiene altresì che le osservazioni formulate dalla Commissione

finanze e tesoro nel suo parere, in merito al secondo comma dell'articolo 1, debbano essere ulteriormente approfondite e che frattanto la Commissione, essendo in sede referente, possa accogliere l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 e l'articolo 1-bis proposti dal Gruppo comunista ed approva invece, senza emendamenti, l'articolo 1 del testo governativo.

Su proposta del Ministro, la discussione degli articoli 2 e 3, relativi alla scuola materna, viene accantonata e rinviata alla fine dell'esame degli articoli.

All'articolo 4 il senatore Romano presenta ed illustra un emendamento, che stabilisce il ripristino dell'insegnante unico di materie letterarie nelle singole classi della scuola media, aumenta gli stanziamenti previsti nell'articolo stesso e prevede infine la soppressione dell'ultimo comma.

Il senatore Bellisario si dichiara contrario al ripristino dell'insegnante unico per le materie letterarie. Contrari all'emendamento si dichiarano anche il relatore Spigaroli ed il ministro Gui.

La Commissione respinge quindi l'emendamento proposto dal senatore Romano ed approva l'articolo 4 nel testo governativo.

Senza discussione è approvato l'articolo 5.

All'articolo 6, il senatore Granata illustra un emendamento sostitutivo, volto ad aumentare gli stanziamenti previsti per l'aggiornamento culturale e didattico del personale docente, sottolineando l'opportunità che tale aggiornamento si attui anche attraverso la concessione di buoni-libro agli insegnanti, l'erogazione di borse di studio per ricerche culturali all'estero e l'organizzazione di appositi corsi da parte dello Stato, preferibilmente in collaborazione con le facoltà universitarie.

Il senatore Piovano lamenta la carenza di biblioteche scolastiche e ritiene che il Ministero, per stimolare i docenti ad aggiornare il proprio patrimonio culturale, potrebbe farsi promotore di riviste specializzate nei diversi settori di insegnamento, da inviare a tutto il personale interessato.

Il senatore Bellisario, riconfermando il dubbio già espresso circa la congruità dello stanziamento in questione, propone l'accan-

tonamento dell'articolo e la nomina di una sottocommissione che valuti la possibilità di incrementare tale stanziamento, mediante un opportuno spostamento di fondi nell'ambito del disegno di legge in esame.

Il relatore, senatore Spigaroli, è anch'egli dell'avviso che gli stanziamenti previsti nell'articolo 6 andrebbero aumentati, ma si dichiara contrario all'accantonamento dell'articolo suggerito dal senatore Bellisario; aggiunge che eventuali proposte di trasferimento di fondi potranno essere prese in considerazione successivamente previo esame da parte di una sottocommissione, prima che sia conclusa la discussione del disegno di legge.

Il ministro Gui, dopo aver ricordato che lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto in bilancio per lo stesso fine, sottolinea i notevoli progressi compiuti negli ultimi tempi per l'aggiornamento del personale insegnante, specie dopo l'entrata in vigore della legge 24 luglio 1962, n. 1073, in virtù della quale sono stati intensificati gli appositi corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione: tra le diverse esperienze fatte in questo campo, il Ministro ricorda i corsi-pilota effettuati presso le università, nonché il gabinetto ambulante di fisica.

Il Ministro precisa, con riferimento alla richiesta del senatore Piovano, che ogni direzione generale del Ministero ha una propria rivista, che viene regolarmente inviata a tutte le scuole, e osserva che talvolta il mancato aggiornamento culturale e didattico dipende da scarso impegno degli interessati. Infine l'onorevole Gui, pur dichiarando di non essere pregiudizialmente contrario all'emendamento in discussione, chiede alla Commissione di accogliere l'articolo 6 nel testo proposto dal Governo, lasciando alla sottocommissione, di cui si è fatto cenno, la valutazione circa l'opportunità di operare qualche spostamento di fondi tra i diversi articoli del disegno di legge.

L'emendamento del senatore Granata, messo in votazione, non è approvato. È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 6.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 7. Il senatore Romano lamenta che gli stanziamenti previsti nell'articolo siano

inferiori a quelli ritenuti necessari dal piano Gui, cosa tanto più grave date le difficoltà che incontrano gli enti locali per assolvere ai loro compiti in tema di dotazioni didattiche.

Il senatore Moneti chiede se sia possibile emendare l'articolo per far sì che le somme in esso previste siano in parte utilizzate anche dalle scuole parificate.

Il ministro Gui precisa che il diminuito stanziamento per le dotazioni didattiche, lamentato dal senatore Romano, è dovuto a ragioni di ordine finanziario; ricorda peraltro che anche in questo campo, specie dopo l'entrata in vigore della legge n. 1073, si è registrato un netto miglioramento, che ha permesso di superare, sia pure in parte, le deficienze riscontrate negli anni precedenti.

Il Ministro osserva poi, rispondendo al senatore Moneti, che la questione da lui sollevata coinvolge un delicato problema di scelte politiche, da valutarsi nel quadro di un accordo fra i partiti della maggioranza.

Dopo interventi del senatore Granata — il quale propone che anche per l'articolo 7 sia affidato alla sottocommissione l'esame sulla congruità degli stanziamenti previsti — e del senatore Moneti — che non insiste nella richiesta precedentemente formulata — l'articolo 7 viene posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8. Il senatore Scarpino chiede chiarimenti ed informazioni al rappresentante del Governo circa la situazione delle palestre e degli impianti sportivi.

Il ministro Gui precisa che alla costruzione delle nuove palestre è destinato un apposito stanziamento previsto dal disegno di legge per l'edilizia scolastica, in misura tale da soddisfare il fabbisogno derivante dall'incremento della popolazione scolastica e recuperare, per una parte, il *deficit* del passato; il Ministro ricorda altresì che in bilancio sono già previsti limitati stanziamenti per gli impianti sportivi e precisa — per quanto riguarda l'utilizzazione delle palestre, di cui ha parlato il senatore Scarpino — che esse non possono essere destinate ad altre finalità oltre quelle scolastiche e sportive.

Il senatore Scarpino raccomanda che nella distribuzione dei fondi si tenga partico-

larmente conto delle attrezzature destinate alla correzione dei paramorfismi dei bambini della scuola elementare e dei preadolescenti della scuola media.

Il ministro Gui dichiara di accettare tale raccomandazione.

L'articolo 8 è quindi approvato.

Senza discussione è approvato l'articolo 9.

Sull'articolo 10 prende la parola il senatore Scarpino, per chiedere chiarimenti circa la possibilità di far fronte, con lo stanziamento previsto, alle attuali esigenze di classi differenziali, specialmente nel Mezzogiorno.

Il ministro Gui, dopo aver chiarito che negli stanziamenti previsti non sono incluse le spese per il personale, assicura che gli stanziamenti stessi permetteranno di soddisfare, integralmente, l'esigenza di classi differenziali nella scuola elementare.

L'articolo 10 è quindi approvato.

Data l'ora tarda, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame degli articoli.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

*Presidenza del Presidente
GARLATO*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (1606), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il Presidente segnala che, sulla stessa materia, è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, un disegno di legge di

iniziativa dei senatori Guanti ed altri (« Costruzione di impianti telefonici »: n. 1014), che è iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il senatore Guanti dichiara di mantenere il proprio disegno di legge, tenuto conto del fatto che la Camera ha limitato ad un solo esercizio finanziario la validità del disegno di legge governativo n. 1606.

A questo proposito, il sottosegretario Mazza ricorda che tale limitazione è stata decisa alla Camera su invito della Commissione bilancio, ma aggiunge che il Ministero delle poste ha già avviato le necessarie procedure per la formulazione di un nuovo disegno di legge che rechi finanziamenti per il biennio 1967-68. Dopo un breve intervento del senatore Adamoli, rimane stabilito che il disegno di legge n. 1014, d'iniziativa dei senatori Guanti ed altri, sarà preso in esame al momento della discussione del provvedimento testè preannunciato dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.

Sul disegno di legge n. 1606 riferisce quindi, brevemente, il senatore Focaccia: egli, dopo aver messo in rilievo la necessità di completare il finanziamento del programma per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati, si dichiara favorevole all'approvazione del testo in esame.

Parimenti favorevoli si dichiarano i senatori Guanti, Massobrio e Bernardi, mentre il sottosegretario Mazza riconferma l'impegno del Governo di completare i finanziamenti necessari, accettando un ordine del giorno in tal senso, analogo a quello già approvato, nella discussione sullo stesso disegno di legge, dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni.

« Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole » (1595), d'iniziativa del deputato Sullo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore De Unterrichter, manifesta gravi perplessità sull'opportunità del disegno di legge, che contiene norme in parte più restrittive di quelle stabilite, per le limitazioni della circolazione stradale di

competenza del prefetto, dall'articolo 3 del Codice della strada. Altre norme limitative della circolazione sono poi, ad avviso del relatore, inopportunamente applicate soltanto alle piccole isole, mentre potrebbero essere estese a tutte le zone del territorio nazionale che si trovano in situazioni analoghe, come i centri turistici ed i centri di interesse storico. Il relatore, comunque, conclude rimettendosi alle decisioni che la Commissione riterrà di adottare.

Si apre quindi un ampio e vivace dibattito, al quale partecipano i senatori Vergani, Crollalanza, Chiariello, Indelli, Adamoli e Zannier, il presidente Garlato ed il sottosegretario de' Cocci.

In particolare, i senatori Vergani, Crollalanza ed Adamoli si associano alle perplessità manifestate dal relatore e dichiarano di ritenere in parte superfluo ed in parte inadeguato il testo in esame; i tre oratori auspicano che il problema dei limiti della circolazione stradale, per la tutela di ambienti di interesse turistico, artistico e storico, sia adeguatamente affrontato, con norme chiare e vincolanti, in sede di revisione del Codice della strada.

Dichiarano di dissentire dai precedenti oratori i senatori Chiariello ed Indelli, i quali sottolineano la peculiare situazione nella quale si trovano le piccole isole nei mesi di più intenso movimento turistico e l'esigenza di esplicite norme che impediscano l'afflusso indiscriminato di automezzi nelle medesime.

Il sottosegretario de' Cocci mette in rilievo la modesta portata del disegno di legge in esame e dichiara che, a suo giudizio, esso merita una favorevole accoglienza, soprattutto come primo esperimento, in attesa di più organiche e meditate modifiche del Codice della strada, che non potranno sopravvenire con molta rapidità.

Il senatore Zannier dichiara quindi di ritenere inopportuna l'approvazione del primo comma del testo in esame, che riproduce, senza apprezzabili modificazioni, l'articolo 3 del Codice stradale.

Dopo un breve intervento del presidente Garlato, il quale dà notizia dei voti espressi da alcuni enti locali a proposito del disegno di legge in esame, i tre commi dell'articolo unico sono posti in votazione se-

paratamente. Il primo comma, essendovi parità di voti, risulta non approvato. Il secondo comma è approvato con le modificazioni formali rese necessarie dalla precedente decisione. Il terzo comma è approvato senza modificazioni.

Il disegno di legge è poi approvato nel suo complesso.

« Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio » (1611), d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Semeraro, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Riferisce — in sostituzione del relatore Francesco Ferrari, assente — il presidente Garlato; egli rileva che il disegno di legge rende possibile l'erogazione di un contributo statale già deliberato con legge e non erogato per sopravvenuti mutamenti nelle condizioni di fatto.

Dopo un breve intervento del sottosegretario de' Cocci, che invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole al disegno di legge, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati è approvato senza modificazioni.

La seduta termina alle ore 11,30.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

SEDUTA ANTIMERIDIANA

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 » (1519).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione esamina l'articolo 36 (Direttive regionali).

Il senatore Conte dà ragione di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, dichiarando che esso, a suo avviso, non contrasta con gli indirizzi di politica economica del Governo.

In senso contrario all'emendamento si pronunciano il relatore ed il Sottosegretario di Stato, il quale invita i senatori della Commissione a non dimenticare, nel proporre modificazioni, i limiti del disegno di legge in esame.

Messo ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il relatore e il Sottosegretario dichiarano di non opporsi, ove se ne ravvisi l'opportunità in sede di coordinamento (e il senatore Conte accetta la riserva), ad un altro emendamento di parte comunista, tendente ad inserire nel primo comma l'indicazione della legge 11 giugno 1962, n. 581.

I senatori Santarelli e Conte illustrano poi due emendamenti subordinati. Il primo viene respinto dopo interventi contrari del relatore e del Sottosegretario, e il secondo è dichiarato precluso.

Il senatore Tortora illustra un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, le parole: « tenuto conto delle modalità di applicazione della legge sui mutui quarantennali ».

L'emendamento trova favorevole il senatore Conte, sempre che esso tenda al riassetto giuridico delle campagne attraverso la considerazione delle aziende coltivatrici dirette.

Analogamente si esprime il senatore Milillo, secondo il quale le direttive regionali da parte del Ministero debbono tener conto della realtà agricola delle singole regioni, vale a dire, nella fattispecie, delle modificazioni intervenute in seguito alla legge sui mutui quarantennali.

In senso contrario all'emendamento parla il senatore Grimaldi, ravvisando nella modifica proposta una norma restrittiva.

Dopo dichiarazioni favorevoli del relatore e del Sottosegretario, l'emendamento viene messo ai voti ed approvato.

Vengono poi esaminati due emendamenti sostitutivi del secondo comma. Il primo, di parte comunista, viene illustrato dal senatore Santarelli ed è successivamente respinto.

to, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Sottosegretario.

Sul secondo, di parte liberale, che viene illustrato dal senatore Veronesi, prende la parola il senatore Carelli, favorevole all'emendamento in una forma modificata. Col senatore Carelli concorda il relatore, che invita il senatore Veronesi a trasformare la sua proposta originaria in un ordine del giorno. Il Sottosegretario sostiene invece l'opportunità di non modificare il testo dell'articolo. Il senatore Veronesi non insiste sulla prima formulazione dell'emendamento; viene quindi approvata la modifica- zione proposta dal senatore Carelli.

È invece respinto, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Sottosegretario, un emendamento di senatori comunisti, tendente a sopprimere il terzo comma.

Il senatore Veronesi, dopo aver dichiarato di non insistere su due emendamenti, illustra un altro emendamento, soppressivo dei commi quarto e quinto.

Premesso che si rimetterà al parere della maggioranza, il senatore Militerni esprime il proprio consenso all'emendamento, cui il relatore aderisce per la parte relativa al quinto comma.

Respinta la soppressione del quarto comma, la Commissione decide l'eliminazione del quinto.

Di due emendamenti aggiuntivi di parte comunista relativi al quarto comma, il primo viene dichiarato precluso e il secondo è accantonato per un eventuale esame in sede di coordinamento.

L'articolo 36 viene quindi approvato nel testo modificato.

La Commissione esamina un articolo aggiuntivo presentato dai senatori Militerni e Murdaca.

Su tale emendamento, che tende a modificare l'articolo 36 dell'originario Piano verde (Fondo interbancario di garanzia), prendono la parola i senatori Veronesi, Carelli, Santarelli e Tedeschi. Gli ultimi due ritengono che l'emendamento debba avere, in ogni caso, una diversa collocazione.

Il senatore Militerni aderisce all'avviso dei senatori Santarelli e Tedeschi, riservandosi di ripresentare l'emendamento.

Prendono la parola sull'articolo 37 (Piani zonali) il senatore Carelli (che si riserva di presentare un ordine del giorno in Assem-

blea), il senatore Veronesi (che presenta un emendamento aggiuntivo al primo comma e uno soppressivo del secondo), il relatore e il Sottosegretario.

Il senatore Compagnoni illustra quindi un emendamento sostitutivo del primo comma, tendente ad attribuire l'elaborazione e l'attuazione dei piani zonali agli Enti di sviluppo.

Da tale emendamento dissentono il relatore e il Sottosegretario.

Infine, dopo una dichiarazione del senatore Tedeschi, che annuncia la sua astensione dal voto, l'emendamento, messo ai voti, è respinto.

Il senatore Grimaldi propone la soppressione della seconda parte dell'ultimo comma.

Prendono la parola in senso contrario il senatore Conte, il relatore e il Sottosegretario, dopo di che l'emendamento, messo ai voti, è respinto.

Il senatore Santarelli illustra poi un emendamento aggiuntivo al primo comma. Su di esso prendono la parola in senso contrario i senatori Carelli, Tedeschi, il relatore e il Sottosegretario.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto e l'articolo 37 è approvato senza modificazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

SEDUTA POMERIDIANA

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970** » (1519).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione affronta l'esame dell'articolo 38, discutendo due emendamenti dei senatori Moretti ed altri rispettivamente al primo ed al secondo comma, entrambi in-

tesi ad affidare i compiti ivi previsti, anziché agli organi periferici del Ministero della agricoltura, a commissioni rappresentative degli enti locali e delle categorie interessate. Gli emendamenti sono illustrati dal senatore Moretti ed appoggiati dal senatore Conte, mentre in senso contrario si pronuncia il senatore Carelli. Il senatore Cipolla, con riferimento agli emendamenti in discussione, si sofferma sui problemi posti dai commi successivi dell'articolo 38, concernenti l'introduzione del controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti di concessione dei sussidi e contributi previsti dalla legge, nonché i limiti di competenza degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura, che, a suo giudizio, dovrebbero essere ampliati se si vuole evitare che tutte le pratiche concernenti iniziative di carattere associativo siano avocate al centro.

Il relatore Bolettieri si dichiara contrario agli emendamenti ed alle richieste del senatore Cipolla; analoghe dichiarazioni vengono fatte dal rappresentante del Governo.

I senatori Compagnoni e Cipolla parlano quindi, per dichiarazione di voto, a favore degli emendamenti, mentre nuovamente in senso contrario si pronuncia il senatore Carelli; la Commissione respinge quindi le due proposte di modifica.

Vengono parimenti respinti tre emendamenti, rispettivamente proposti dai senatori Cipolla, Grimaldi e Cataldo, tutti tendenti ad elevare in diversa misura i limiti di valore posti alla competenza degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura in materia di decisioni sulla concessione di sussidi e contributi; a tali proposte si erano dichiarati contrari il relatore ed il sottosegretario Schietroma. Analoghe proposte del senatore Cataldo relative ai commi secondo, quinto, settimo e penultimo vengono del pari respinte dalla Commissione.

Sul sesto comma dell'articolo 38 viene esaminato un emendamento soppressivo del senatore Cipolla, il quale illustra i motivi per cui ritiene paralizzante l'introduzione del controllo preventivo di legittimità sulle decisioni degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura. Su tale questione sorge un ampio dibattito, riguardante anche il rapporto tra il sesto comma e quello successivo, dibattito nel quale intervengono i senatori Conte e Carelli ed il sottosegretario Schietroma.

A conclusione della discussione, la Commissione stabilisce di accantonare i due commi, al fine di chiarire se i controlli in essi previsti siano cumulativi o alternativi.

Dopo che il senatore Tortora si è riservato di presentare in Assemblea un emendamento sull'articolo 38, questo viene approvato dalla Commissione, fatta eccezione per i due commi accantonati.

Viene quindi esaminato un emendamento aggiuntivo del senatore Cipolla, inteso a sottrarre gli Enti di sviluppo alla procedura prevista dall'articolo 38 per la concessione dei sussidi e contributi. A tale emendamento si dichiara favorevole il senatore Conte; il relatore Bolettieri dichiara di apprezzare lo spirito della proposta, ma esprime dubbi sulla possibilità di collocare la disposizione nel disegno di legge. In considerazione di tali dubbi, cui aderisce anche il rappresentante del Governo, la proposta del senatore Cipolla viene accantonata.

Vengono successivamente respinti due articoli aggiuntivi proposti dai senatori Cipolla ed altri, tendenti rispettivamente ad istituire comitati comunali rappresentativi delle categorie interessate, con compiti deliberativi e consultivi per l'attuazione della legge, e ad introdurre la fiscalizzazione degli oneri sociali a favore dei lavoratori agricoli. A tali proposte si dichiarano contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

Accantonato un emendamento dei senatori Cittante e Carelli, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 38, vengono approvati senza discussione gli articoli 39 e 40.

Sull'articolo 41, la Commissione esamina una proposta di modifica del senatore Moretti, tendente ad inserire un comma nel quale siano previste esenzioni fiscali a favore dei coltivatori diretti. A favore della proposta parlano il senatore Conte (che fa rilevare come una norma analoga fosse contenuta nel precedente Piano verde) e il senatore Marullo; il senatore Militerij dichiara di condividere l'emendamento, ma prospetta alcune perplessità sulla sua accettazione, in quanto essa implicherebbe un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

Analoghi concetti svolge il relatore Bolettieri. Il sottosegretario Schietroma assicu-

ra che, prima dell'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea, approfondirà alcune questioni di carattere generale relative al trattamento fiscale dell'agricoltura. Di fronte a tale assicurazione il senatore Moretti ritira l'emendamento; viene altresì ritirato un emendamento dello stesso senatore, tendente ad esentare dall'imposta di consumo i materiali usati da coltivatori diretti per l'attuazione di opere rientranti nella finalità della legge.

Approvato senza modifiche l'articolo 41, la Commissione, su proposta del senatore Conte, decide di accantonare gli articoli 42, 43 e 44, concernenti le autorizzazioni di spesa, in quanto il problema della spesa potrà essere risolto solo dopo la decisione su tutti gli altri punti rimasti in sospeso.

Viene quindi respinto — dopo un intervento favorevole del senatore Grimaldi e interventi contrari del senatore Militerni, del relatore e del rappresentante del Governo — un emendamento del senatore Conte tendente a sopprimere l'articolo 45.

Successivamente la Commissione approva senza discussione gli articoli da 46 a 50, nonché il primo comma dell'articolo 51; sul secondo comma dello stesso articolo viene quindi respinto un emendamento sostitutivo del senatore Cipolla, illustrato brevemente dal senatore Conte, al quale si dichiarano contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

Viene quindi approvato l'articolo 51 nel testo del Governo.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20,35.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria ed il commercio Malfatti.*

La seduta ha inizio alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Bussi, in apertura di seduta, comunica alla Commissione che sussistono ancora talune perplessità concernenti l'armonizzazione fra le modifiche subite in Assemblea da una parte del disegno di legge n. 692 (« Tutela delle novità vegetali ») e lo spirito e le norme particolari del disegno di legge n. 878 (« Istituzioni di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali »); analoghe perplessità esistono anche circa gli emendamenti proposti in Assemblea e non ancora discussi sulla restante parte — rinviata all'esame della Commissione — dello stesso disegno di legge n. 692; su questi ultimi emendamenti la Commissione stessa deve ancora esprimere il proprio giudizio; si renderebbe quindi opportuno, ad avviso del Presidente, il richiamo in Commissione anche del disegno di legge n. 878, già a suo tempo approvato in sede referente, ed ora all'esame dell'Assemblea.

Tale decisione andrebbe presa anche in vista del futuro dibattito in Assemblea sul disegno di legge n. 1351 (« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891 riveduto successivamente a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine »), su cui la Commissione, peraltro, ha già espresso parere favorevole in sede consultiva fin dal 19 gennaio 1966.

Il Presidente fa altresì presente l'opportunità che i componenti della 9^a Commissione, nell'avanzare in Assemblea eventuali nuove proposte di modificazioni a provvedimenti già esaminati in sede referente, si attengano a quei criteri di tempestività, precisione e aderenza al lavoro già svolto, che possano garantire la maggiore utilità ed efficacia dell'attività della Commissione, così com'è nella tradizione di quest'ultima.

Dopo che i senatori Bernardinetti e Francavilla hanno espresso il loro conforme avviso, la Commissione approva la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Modifiche alle norme riguardanti la vendita ed il consumo di bevande alcoliche nei Comuni di interesse turistico** » (1390), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri.

(Parere alla 1^a Commissione) (Seguito).

L'estensore del parere, senatore Berlanda, espone i motivi delle perplessità circa l'approvazione del provvedimento, prospettate nel corso del precedente dibattito.

Si apre quindi una breve discussione. Il senatore Francavilla, a nome del Gruppo comunista ribadisce la propria opposizione; il senatore Bernardinetti, invece, si pronuncia a favore del disegno di legge nell'interesse delle minori località turistiche, mentre il senatore Trabucchi ritiene opportuno che il provvedimento sia modificato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali** » (1537).

(Parere alla 5^a Commissione) (Seguito).

Viene accolta la proposta di rinvio della discussione formulata dal senatore Trabucchi, in considerazione dei numerosi e complessi problemi già messi in rilievo anche dall'estensore del parere, senatore Bonafini, nella precedente seduta.

La seduta termina alle ore 12.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

Presidenza del Presidente
Simone GATTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

SULLA VERTENZA TRA MEDICI ED ENTI MUTUALISTICI

Il senatore Di Prisco sottolinea lo stato di disagio causato ai lavoratori dal perdurare della vertenza tra medici ed enti mutualistici; invita pertanto il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché, da parte del Ministero del lavoro, sia dato corso ad ogni possibile iniziativa per il mantenimento dell'assistenza diretta.

A sua volta, il senatore Samaritani chiede che il Governo fornisca al Parlamento più ampie notizie sull'andamento della vertenza, rispondendo sollecitamente alle interrogazioni ed interpellanze già presentate.

I senatori Viglianesi, Pasquale Valsecchi e Boccassi accennano quindi all'opportunità di un intervento legislativo per definire la questione della rappresentanza sindacale delle professioni sanitarie.

Infine, dopo un intervento del senatore Rotta, che sottolinea l'alta funzione del medico nell'organizzazione assistenziale e quindi l'esigenza di una moderna regolamentazione della sua attività, parla il sottosegretario Di Nardo, il quale riferisce brevemente sui punti di contrasto che hanno impedito, finora, il raggiungimento di un accordo ed assicura comunque l'intervento del Ministero del lavoro perchè siano salvaguardati i diritti degli assistiti.

IN SEDE REFERENTE

« **Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici** » (1593), d'iniziativa dei deputati Barbi Paolo ed altri.

(Esame e rinvio).

Dopo brevi interventi di carattere procedurale del senatore Carelli e del Presidente, il senatore Valsecchi riferisce sul disegno di legge, rilevando, in via preliminare, l'opportunità di un coordinamento delle varie disposizioni che regolano le assunzioni obbligatorie di mutilati e invalidi. Dopo aver quindi dichiarato di essere sostanzialmente d'accordo sul merito del provvedimento in esame, il senatore Valsecchi si sofferma sull'articolo 15 — che stabilisce, sia pure transitoriamente, una preferenza di assunzione

a favore degli invalidi del lavoro — prospettando l'eventualità di un emendamento che elimini le preoccupazioni espresse dalle altre categorie di invalidi.

Il senatore Bera lamenta anzitutto che la pesante situazione esistente nel campo dell'occupazione renda necessario ricorrere a provvedimenti di assunzione preferenziale, che causano contrasti all'interno delle categorie. Dopo aver quindi sottolineato la esigenza di una più efficace opera di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'oratore si dichiara favorevole al provvedimento, con la soppressione però dell'articolo 15.

I senatori Bermani e Di Prisco sostengono l'opportunità di un rinvio della discussione, per prendere conoscenza del parere della 1^a Commissione, tuttora non pervenuto.

I senatori Pezzini e Zane concordano con il relatore sull'esigenza di una considerazione globale delle norme concernenti le assunzioni preferenziali e chiedono di conoscere dati esatti sull'incidenza del collocamento obbligatorio nelle varie aziende.

Parlano infine il senatore Pasquato, che si dichiara contrario ad assunzioni senza concorso, e il senatore Bernardinetti, che esprime preoccupazioni per le conseguenze negative di alcuni articoli del provvedimento a danno della categoria degli orfani di guerra.

Quindi il Presidente, rilevando l'importanza di acquisire il parere della 1^a Commissione su un provvedimento che tocca il rapporto di pubblico impiego, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Samaritani, prendendo occasione dalla manifestazione dei braccianti agricoli attualmente in atto a Roma, chiede che sia dato sollecito corso all'esame del disegno di legge n. 1425, concernente il trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli.

Il Presidente assicura che il disegno di legge sarà portato all'esame della Commissione, non appena esaurita la discussione de-

gli altri argomenti previsti nel calendario dei lavori già predisposto dalla Presidenza.

Il Presidente avverte infine che la seduta convocata per domani giovedì non avrà luogo, a causa della concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,10.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

*Presidenza del Vicepresidente
SCOTTI*

*indi del Vicepresidente
SAMEK LODOVICI*

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici** » (679), d'iniziativa dei senatori Angelini Cesare ed altri;

« **Nuova disciplina delle professioni e delle arti ausiliarie della professione medica nel campo dell'odontoiatria** » (815), d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri;

« **Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico** » (1463), d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri;

« **Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico** » (1485);

« **Disciplina dell'attività dell'odontotecnico** » (1524), d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Di Grazia, che come relatore ha presieduto la sottocommissione incaricata dell'esame preventivo dei cinque disegni di legge, riferisce sui lavori e sulle conclusioni a cui la sottocommissione stessa è pervenuta.

Premesso che, ai fini della elaborazione del testo concordato che egli si accinge a presentare, è stato preso per base il disegno di legge governativo n. 1485, l'oratore precisa tuttavia che con tale scelta non si è in-

teso precludere la possibilità di accogliere anche articoli tratti dai progetti di iniziativa parlamentare. Dopo avere illustrato gli emendamenti proposti, sui quali, nella Sottocommissione, si è raggiunta quasi sempre l'unanimità, il senatore Di Grazia conclude dichiarando di ritenere che il testo concordato ponga in essere una soddisfacente regolamentazione giuridica dell'attività degli odontotecnici, disciplina che egli confida possa incontrare il favore di questa benemerita categoria, come pure degli odontoiatri. Esprime infine il voto — giustificato dalla necessità di giungere ad una sollecita conclusione dell'*iter* dei provvedimenti in esame — che essi possano venire assegnati alla Commissione in sede deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta, ed il Presidente assicura che la relazione e il testo della Sottocommissione saranno quanto prima distribuiti ai componenti della Commissione.

« Trapianto del rene tra persone viventi » (1321).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge.

All'articolo 2, dopo ampio dibattito a cui prendono parte i senatori Bonadies, Casse, D'Errico, Sellitti, Orlandi, Cassini ed il ministro Mariotti, vengono approvati tre emendamenti aggiuntivi proposti dal relatore Samek Lodovici. Sono invece ritirati tre emendamenti, proposti rispettivamente dal senatore Di Grazia, dal senatore D'Errico e da senatori del Gruppo comunista.

Il testo approvato dell'articolo 2 risulta il seguente:

« L'atto di donazione è reso dinanzi al pretore del mandamento in cui risiede il donante o del luogo in cui ha sede l'istituto autorizzato al trapianto mediante dichiarazione scritta su carta semplice.

« Nell'atto di donazione deve risultare la libera determinazione della volontà del donante, la sua consapevolezza delle conseguenze personali del suo sacrificio e delle possibilità attuali di questa terapia.

« L'atto di donazione non può essere ricevuto dal pretore qualora contenga condizioni o disposizioni modali o quando sia

accertata la mancanza della libera determinazione della volontà del donante.

« Il pretore, qualora la donazione sia conforme alle disposizioni dei commi precedenti, e accertata l'esistenza della autorizzazione tecnica al trapianto contemplata dal referto medico collegiale di cui all'articolo seguente, emette decreto permissivo.

« Il pretore farà risultare con decreto motivato il rifiuto.

« Avverso tale decreto è ammesso reclamo davanti al tribunale che deciderà a norma delle disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio.

« L'atto di donazione è sempre revocabile sino al momento dell'operazione ».

Quindi, su proposta del ministro Mariotti — il quale sottolinea la necessità di non rallentare od appesantire l'autorizzazione al trapianto con una procedura eccessivamente macchinosa — la Commissione decide di sopprimere l'intero articolo 3. La Commissione stessa invita tuttavia il relatore a tradurre in norme aggiuntive alcuni suggerimenti da lui stesso prospettati, volti ad affidare al collegio sanitario dell'istituto che effettuerà il trapianto il compito e la responsabilità di rilasciare un referto da trasmettere all'autorità giudiziaria tramite il medico provinciale. Detto referto dovrà attestare l'idoneità fisica del donatore, le indicazioni cliniche al trapianto e l'esistenza di un sufficiente grado di isto-compatibilità tra donatore e ricevitore. Tali norme dovrebbero essere introdotte nell'articolo 4 (divenuto articolo 3).

Viene successivamente approvato l'articolo 3 (già 4) con un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, inteso a meglio specificare il grado di qualificazione del personale sanitario destinato ad eseguire il trapianto. In attesa di esaminare le integrazioni all'articolo stesso che saranno proposte dal relatore, i presentatori di altri emendamenti dichiarano momentaneamente di ritirarli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3^a Commissione permanente (Affari esteri)

Giovedì 12 maggio 1966, ore 17

Comunicazioni del Governo.

Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni

PALAZZO MONTECITORIO

Giovedì 12 maggio 1966, ore 10

1. Ordinamento e procedura dei lavori.
2. Esame di rilievi circa alcune trasmissioni televisive.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15*